

**DOCUMENTAZIONE  
PER LA COMMISSIONE DEGLI ESPERTI  
PER LA VALIDAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE  
ATTIVITÀ PROFESSIONALI**

Roma, 31 gennaio 2008

**Verbali delle riunioni svoltesi con le Associazioni di categoria  
per la presentazione e la discussione dei prototipi degli studi di settore**

**TK26U**

79.90.20 - Attività delle guide e degli accompagnatori turistici  
93.19.92 - Attività delle guide alpine

**TK27U**

58.21.00 - Edizione di giochi per computer  
58.29.00 - Edizione di altri software a pacchetto (esclusi giochi per computer)  
62.01.00 - Produzione di software non connesso all'edizione  
62.02.00 - Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica  
62.03.00 - Gestione di strutture e apparecchiature informatiche hardware - housing (esclusa la riparazione)  
62.09.09 - Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica nca  
63.11.11 - Elaborazione elettronica di dati contabili (esclusi i Centri di assistenza fiscale - Caf)  
63.11.19 - Altre elaborazioni elettroniche di dati  
63.11.30 - Hosting e fornitura di servizi applicativi (ASP)  
74.10.21 - Attività dei disegnatori grafici di pagine web

**TK28U**

90.01.01 - Attività nel campo della recitazione  
90.02.02 - Attività nel campo della regia

**UK02U**

71.12.10 - Attività degli studi di ingegneria

**UK06U**

69.20.13 - Servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi

**UK17U**

74.90.91 - Attività tecniche svolte da periti industriali

## ATTIVITÀ PROFESSIONALI

### VERBALE DELLE RIUNIONI SVOLTE CON GLI ORDINI PROFESSIONALI E LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA PER LA PRESENTAZIONE E LA DISCUSSIONE DEI PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE

#### STUDIO TK26U (evoluzione del precedente studio SK26U)

##### Codici di attività:

**79.90.20** – Attività delle guide e degli accompagnatori turistici

**93.19.92** – Attività delle guide alpine

In conformità a quanto stabilito dai protocolli d'intesa siglati con le Associazioni di Categoria in data 26 settembre 1996 e 14 dicembre 2006, l'approvazione degli studi è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare la realtà alla quale si riferiscono. A tal fine sono state convocate n° 2 riunioni presso i locali della SO.SE. S.p.A finalizzate a verificare la predetta idoneità relativamente al prototipo dello studio di settore TK26U, in data 17 dicembre 2007 e 14 gennaio 2008.

Alle riunioni sono intervenuti i rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate, della SO.SE. S.p.A e delle seguenti associazioni/ordini professionali:

- ANCOTUR
- ANGT – ASSOCIAZIONE NAZIONALE GUIDE TURISTICHE
- CONFESERCENTI

Lo studio di settore TK26U costituisce l'evoluzione del precedente studio SK26U, in vigore a decorrere dall'anno d'imposta 2003.

Nell'ambito delle predette riunioni e dall'esame dei prototipi è emerso quanto segue:

#### **A) OSSERVAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI**

L'associazione Nazionale delle Guide Turistiche, con nota del 25 gennaio 2008, evidenzia le osservazioni di seguito riportate.

Si premette, anzitutto, che già da tempo era stata richiesta da parte dell'ANGT la separazione delle due attività "Guide turistiche" ed "Accompagnatori Turistici", attualmente compresi nel medesimo codice di attività, con conseguente applicazione di due diversi modelli di studi di settore.

Visto che tale richiesta non è stata accolta, si è cercato in collaborazione con l'Agenzia delle entrate, di migliorare il modello in oggetto senza sconvolgere il prototipo elaborato, ma cercando di facilitarne la compilazione da parte dei contribuenti interessati.

Le difficoltà manifestate dagli operatori relativamente alla compilazione del modello dello studio di settore in oggetto, si possono sostanzialmente riassumere nell'incertezza

dell'interpretazione delle diciture di alcuni rigi, derivante dal fatto che lo studio di settore si applica a due differenti professioni, l'oggetto della prestazione professionale delle quali è definito per legge ed è differente, che operano ambedue nell'ambito del turismo per gli stessi clienti l'una a fianco dell'altra, ma con finalità e compiti diversi. A titolo d'esempio si citano i rigi dal D19 al D28.

Inoltre, ha creato diverse perplessità nei rappresentanti delle due professioni l'aver considerato all'interno del modello alcune attività "connesse" all'attività principale, mentre queste ultime sono proprie di figure professionali autonome e differenti (regolamentate civilisticamente e/o amministrativamente da normative autonome) seppur operanti nel settore turistico; tali attività erano elencate nei rigi da D13 a D17.

Tutto ciò premesso, si è proposto e sostanzialmente concordato di apportare le modifiche di seguito elencate al modello TK26U, che dovrebbero permettere il raggiungimento dei propri fini da parte di ciascun operatore coinvolto (Contribuente – Agenzia delle Entrate):

- 1) illustrare con chiarezza nelle istruzioni del modello, come distinguere le attività proprie di ciascuna professione (Guide Turistiche ed Accompagnatori Turistici), segnalando per ogni rigo se esso si riferisce ad un'attività tipica dell'una o dell'altra professione. A tal fine, si è deciso di indicare nelle istruzioni che le informazioni relative alle "visite guidate" (rigi da D19 a D21) riguardano un'attività tipica e riservata alle Guide Turistiche. Per quanto riguarda i rigi da D22 a D26 inerenti gli "Itinerari", si è deciso di dare precisa indicazione nelle istruzioni di ciò che si intende per itinerari effettuati dalle guide turistiche e di ciò che si intende, invece, in relazione agli accompagnatori turistici, tenendo presente che, se l'attività in oggetto necessita di apposita illustrazione, tale funzione è riservata alle sole guide turistiche;
- 2) inserire all'interno delle istruzioni del modello, nel paragrafo "**Tipologia dell'offerta**" dopo la frase "*nei rigi da D19 a D29, la percentuale dei compensi o dei ricavi, distintamente per ciascuna delle modalità di determinazione ivi elencata, in rapporto all'ammontare complessivo dei compensi percepiti o dei ricavi conseguiti. Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100*", la frase "*nei rigi da D19 a D21, la percentuale dei compensi o dei ricavi delle guide turistiche; nei rigi da D22 a D26, la percentuale dei compensi o dei ricavi di ciascuna categoria per la propria attività di competenza, ovvero nel caso di illustrazione del patrimonio culturale e naturale, le guide turistiche, e per l'assistenza tecnico – organizzativa, gli accompagnatori turistici.*"
- 3) sostituire il titolo dei rigi da D13 a D18 "*Attività connesse a quella principale*" con il titolo "*Altre attività*", spiegando nelle istruzioni che si tratta, comunque, di attività che devono essere esercitate nell'ambito del settore turistico;
- 4) eliminare il rigo D13 "*Assistenza e transfer*", che riguarda l'attività degli accompagnatori turistici ed illustrare nelle istruzioni dei rigi D11 e D12 che l'assistenza ed il transfer rientrano tra le funzioni svolte nell'ambito della classificazione operata da questi due rigi;
- 5) eliminare il titolo "*Gruppi organizzati*" e portare il rigo D30 "*Clients individuali*" dopo il rigo D36;
- 6) eliminare il rigo D53 inerente le lingue conosciute e autorizzate;
- 7) eliminare il rigo D56 "*Dipendente o collaboratore di aziende pubbliche/private operanti nel settore turistico*", perché ridondante rispetto a quanto richiesto nel frontespizio dello studio di settore, nella sezione "*Altre attività*";

- 8) eliminare al rigo D60 “Esclusivista di un tour operator/agenzie di viaggi” l’articolo “*un*” riferito al tour operator.

## **B) OSSERVAZIONI DA PARTE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE**

In risposta alle osservazioni suesposte, l’Agenzia fa presente che ha già provveduto ad inserire nel modello TK26U alcune informazioni, nonché ad eliminarne altre, così come richiesto dalle associazioni, al fine di distinguere le due tipologie di operatori economici.

Analogamente, verranno inserite all’interno delle istruzioni le precisazioni suggerite, per consentire una più corretta compilazione da parte dei contribuenti.

Si precisa, comunque, che all’interno dello studio di settore erano già emersi in maniera distinta i *cluster* che rappresentano le due diverse tipologie di attività.

Si fa presente, inoltre, che, per effetto della nuova codifica Ateco 2007, che ha introdotto il codice 93.19.92 – “Attività delle guide alpine”, si è reso necessario inserire all’interno del quadro Z – “Dati Complementari”, l’informazione relativa alla percentuale di compensi o ricavi derivanti dalla suddetta attività. In tal modo sarà possibile identificare i contribuenti che svolgono l’attività di guida alpina, isolandoli dal rigo D15 “Guida escursionistica/naturalistica/alpina”, nel quale molto probabilmente inserivano i propri dati.

\*\*\*\*\*

## **C) CONSIDERAZIONI FINALI**

L’illustrazione ed il successivo esame del prototipo hanno consentito di verificare la sostanziale idoneità dello studio TK26U, a rappresentare le effettive modalità operative e l’ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

Non vi sono da riportare altri interventi di rilievo ai fini del presente verbale.

In conclusione, i partecipanti concordano nel rinviare alla Commissione degli esperti, per il relativo parere, il prototipo dello studio TK26U esprimendo un sostanziale giudizio positivo.

Roma, 28 gennaio 2008



**ASSOCIAZIONE NAZIONALE GUIDE TURISTICHE**  
Membro della Fédération Européenne des Associations de Guides Touristiques

AGENZIA DELLE ENTRATE Direzione Centrale Accertamento Ufficio Studi di Settore
28 GEN. 2008
Prot. n° 2008 14559

Roma, 25 gennaio 2008

Gent.ma  
Dott.ssa Viselli Manuela  
Agenzia delle Entrate  
Suo indirizzo e-mail

**Oggetto: proposte di modifica in merito allo studio di settore SK26U**

In relazione alla riunione tenutasi in data 14 gennaio u.s. alla presenza dei responsabili per lo studio di settore delle Guide Turistiche e degli Accompagnatori Turistici della società SO.SE SPA e del funzionario dell'Agenzia delle Entrate responsabile per il medesimo studio di settore, si vogliono fornire alcune precisazioni in merito alla proposta di modifiche concordata in tale sede da apportare al prototipo evolutivo dello studio di settore identificato con il codice SK26U.

Si premette, anzitutto, che lo spirito che ha permeato i lavori è stato quello di arrivare a modifiche del prototipo che non sconvolgeranno del tutto il prototipo proposto dai responsabili ma che facilitassero da una parte la comprensione da parte dei "contribuenti" Guide Turistiche ed Accompagnatori Turistici (ancora costretti a compilare in sede di dichiarazione dei redditi il medesimo modello nonostante le diversità consistenti nella natura della professione svolta e nella relativa redditività - separazione di modelli che invece era stata richiesta dall'Associazione Nazionale delle Guide Turistiche ma che, causa la ristrettezza dei tempi per l'approvazione del prototipo, non è stato possibile nell'ambito degli stessi lavori preparatori) delle informazioni richieste dal modello nella sua compilazione, anche al fine di una sua corretta compilazione; dall'altra l'emersione di una rilevanza statistica dei dati forniti dai contribuenti anche al fine della loro utilizzabilità in sede di accertamento.

Le difficoltà che sono state manifestate durante la riunione dagli operatori nella compilazione del modello dello studio di settore in oggetto si possono sostanzialmente indicare nell'incertezza dell'interpretazione delle diciture di alcuni righi, derivante dal fatto che lo studio di settore si applica a due differenti professioni, l'oggetto della prestazione professionale delle quali è definito per legge ed è differente, che operano ambedue nell'ambito del turismo per gli stessi clienti l'una a fianco dell'altra, ma con finalità e compiti diversi. A titolo d'esempio si citano i righi dal D19 al D28.

Inoltre, ha creato diverse perplessità nei rappresentanti delle due professioni l'aver considerato nel "prototipo" dello studio di settore "connesse" all'attività principale altre attività che invece sono proprie di figure professionali autonome e differenti (regolamentate civilisticamente e/o amministrativamente da normative autonome) seppur operanti nel settore turistico; tali attività erano elencate nei righi dal D13 al D17.

Tutto ciò premesso, si è proposto e sostanzialmente concordato di apportare le ti modifiche al prototipo dello studio di settore di seguito elencate che dovrebbero permettere il raggiungimento dei fini propri di ciascun operatore coinvolto (Contribuente - Agenzia delle Entrate) e che sono stati prima citati.



Si è perciò proposto di:

- 1) illustrare con chiarezza nelle istruzioni alla compilazione dello studio di settore come distinguere le attività proprie di ciascuna professione (Guide Turistiche ed Accompagnatori Turistici), segnalando per ogni rigo se esso si riferisce ad un'attività tipica dell'una o dell'altra professione. A tal fine, si è deciso di indicare nelle istruzioni che le "visite guidate" (Righi dal D19 al D21) sono un'attività tipica e riservata alle Guide Turistiche. Per quanto riguarda i Righi da D22 a D26 inerenti gli "Itinerari" si è deciso di dare illustrazione nelle istruzioni di ciò che si intende per itinerari in relazione alle guide turistiche e di ciò che si intende in relazione agli accompagnatori turistici, tenendo presente che se essi debbono essere illustrati tale attività è riservata alle sole guide turistiche tale funzione;
- 2) inserire all'interno delle istruzioni al modello, alla pagina n. 5, alla fine del paragrafo "**Tipologia dei compensi**" dopo la frase " - nei righi da D19 a D29, la percentuale dei compensi o dei ricavi, distintamente per ciascuna delle modalità di determinazione ivi elencata, in rapporto all'ammontare complessivo dei compensi percepiti o dei ricavi conseguiti. Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;" la frase " - nei righi dal D19 al D21, la percentuale dei compensi o dei ricavi delle guide turistiche; - nei righi dal D22 al D26, la percentuale dei compensi o dei ricavi di ciascuna categoria per la propria attività di competenza, ovvero per illustrazione del patrimonio culturale e naturale, le guide turistiche, e per l'assistenza tecnico - organizzativa, gli accompagnatori turistici."
- 3) sostituire il titolo dei righi da D13 a D18 "*Attività connesse a quella principale*" con il titolo "*Altre attività*" spiegando nelle istruzioni che si tratta comunque di attività esercitate nell'ambito del settore turistico;
- 4) eliminare il rigo D13 "*Assistenza e transfer*" che riguarda l'attività degli accompagnatori turistici ed illustrare nelle istruzioni dei righi D11 e D12 che l'assistenza ed il transfer rientrano tra le funzioni svolte nell'ambito della classificazione operata da questi due righi;
- 5) eliminare il titolo "*Gruppi organizzati*" e portare il rigo D30 dopo il rigo D36;
- 6) eliminare il rigo D53 inerente le lingue conosciute e autorizzate;
- 7) eliminare il rigo D56 perché ridondante rispetto a quanto richiesto all'inizio dello studio di settore nella "*Altre attività*";
- 8) eliminare al rigo D60 "*un*" riferito al tour operator.

Sperando e confidando che le suindicate proposte trovino realizzazione nell'approvazione del modello definitivo dello studio di settore SK26U, e che ciò permetta il raggiungimento di quei fini che all'inizio della presente sono stati citati, porgiamo i migliori saluti.

IL PRESIDENTE

(Sig.ra Marcella Bagnasco)

Il presente documento non presenta firme autografe  
perché inviato a mezzo procedura elettronica

## ATTIVITA' PROFESSIONALI

### VERBALE DELLE RIUNIONI SVOLTE CON LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA PER LA PRESENTAZIONE E LA DISCUSSIONE DEI PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE

#### STUDIO TK27U

**Codici attività:**

**58.21.00 - Edizione di giochi per computer**  
**58.29.00 - Edizione di altri software a pacchetto (esclusi giochi per computer)**  
**62.01.00 - Produzione di software non connesso all'edizione**  
**62.02.00 - Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica**  
**62.03.00 - Gestione di strutture e apparecchiature informatiche hardware - housing  
(esclusa la riparazione)**  
**62.09.09 - Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica nca**  
**63.11.11 - Elaborazione elettronica di dati contabili (esclusi i Centri di assistenza fiscale -  
Caf)**  
**63.11.19 - Altre elaborazioni elettroniche di dati**  
**63.11.30 - Hosting e fornitura di servizi applicativi (ASP)**  
**74.10.21 - Attività dei disegnatori grafici di pagine web**

In conformità a quanto stabilito dai protocolli d'intesa siglati con le Associazioni di Categoria in data 26 settembre 1996 e 14 dicembre 2006, l'approvazione degli studi è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare la realtà alla quale si riferiscono.

A tal fine sono state convocate n. 2 riunioni, presso i locali della SO.SE. S.p.A., finalizzate a verificare la predetta idoneità relativamente al prototipo dello studio di settore TK27U, in data 5 dicembre 2007 e 15 gennaio 2008.

I risultati della *cluster analysis* sono stati messi a disposizione dei partecipanti in data 15 novembre 2007 con nota prot. n. 176100/2007.

Alle riunioni sono intervenuti i rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate, della SO.SE. S.p.A. e delle seguenti Associazioni di categoria:

- CNA
- CONFARTIGIANATO

L'illustrazione e il successivo esame del prototipo hanno consentito di verificare la sostanziale idoneità dello studio TK27U a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

Non vi sono da riportare interventi di rilievo ai fini del presente verbale, né sono pervenute specifiche osservazioni da parte delle Associazioni di categoria interessate.

In conclusione, i partecipanti concordano nel rinviare alla Commissione degli esperti, per il relativo parere, il prototipo dello studio TK27U, esprimendo un sostanziale giudizio positivo.

Roma, 29 gennaio 2008

## ATTIVITÀ DEI PROFESSIONISTI

### VERBALE DELLE RIUNIONI SVOLTE CON LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA PER LA PRESENTAZIONE E LA DISCUSSIONE DEI PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE

#### STUDIO TK28U

***Codici attività:***

90.01.01 - Attività nel campo della recitazione  
90.02.02 - Attività nel campo della regia

In conformità a quanto stabilito dai protocolli d'intesa siglati con le Associazioni di Categoria in data 26 settembre 1996 e 14 dicembre 2006, l'approvazione degli studi è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare la realtà alla quale si riferiscono. A tal fine è stata convocata una riunione presso i locali della SO.Se S.p.a finalizzata a verificare la predetta idoneità relativamente al prototipo dello studio di settore TK28U in data 18 dicembre 2007.

Lo studio di settore TK28U costituisce l'evoluzione del precedente studio SK28U, entrato in vigore a decorrere dall'anno d'imposta 2003.

I risultati della cluster analysis sono stati messi a disposizione dei partecipanti in data 6 novembre 2007 con nota prot. 172491/2007 e nelle predette riunioni sono state esaminati gli esempi forniti dalle stesse Associazioni.

Alle riunioni sono intervenuti i rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate, della SO.SE. S.p.A e della seguente Associazione di categoria:

- FAI FISTEL CISL

#### OSSERVAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

La FISTEL CISL ATTORI (Forum Attori Italiani), con nota del 2 gennaio 2008 e con nota del 23 gennaio 2008, ha formulato le seguenti osservazioni in merito allo studio in oggetto che, nei punti salienti, si riportano sinteticamente.

- A) Spostare le “totale giornate lavorative” in posizione neutra;
- B) Dare più risalto alle discrepanze di reddito, qualora ci fossero, tra dichiarato IVA e reddito riportato per il controllo di settore;
- C) Tipologia di reddito- L'attore nell'anno può lavorare apportando ricavi con più tipologie di reddito, esempio doppiatore, attore di fiction, film, teatro e quant' altro nell'ambito dello studio di settore . La metodologia dello studio è quella di identificare il reddito indicatore ( o doppiatore, o attore di teatro ecc) , di solito il più alto, “appiattendo” quindi la tipologia di ricavo, portando quindi nel calcolo complessivo ad una incongruità costi ricavi quando questi sono misti.
- D) Diritti D'autore. La cessione di opera di ingegno , cioè un'opera che contenga l'impronta di un'elaborazione personale dell'autore e che, pertanto, è tutelata dalle norme sul diritto d'autore (Cassazione, 19 luglio 1990, n. 7397); - la cessione di questa opera sia l'oggetto essenziale di un preciso accordo (non necessariamente scritto) tra l'autore e il soggetto acquirente- i redditi derivanti dalla cessione delle opere, devono essere dichiarati nel quadro RL, sezione II, del modello Unico, in quanto ai fini delle imposte dirette la cessione di diritti d'autore dà luogo a redditi disciplinati dalle disposizioni degli articoli 53, comma 2, lettera b) e 54, comma 8, del Tuir. Ai fini Iva, la cessione delle opere descritte deve avvenire con applicazione dell'imposta, in quanto l'articolo 3, commi 2 e 3, del Dpr 633/72 prevede che sono prestazioni di servizi, se effettuate verso corrispettivo, le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d'autore, quelle relative a invenzioni industriali, modelli, disegni processi, formule e simili, e le opere di qualsiasi genere utilizzate da imprese ai fini di pubblicità commerciale. Come si evince tali redditi vengono scorporati dal quadro RE dell'unico ma i relativi costi rimangono nell'attività .
- E) Diaria – rimborso per spese di vitto ed alloggio. Vengono fatturate dagli attori e diventano reddito a fronte di costi che vengono solo parzialmente detratti in percentuale ( alberghi e ristoranti ) con un conseguente aumento di reddito fittizio , se tali costi venissero inseriti in toto nella voce altri costi ( annullando quindi il divario sopra indicato)il loro peso nel calcolo reddituale è sicuramente più gravoso e non congruo.
- F) Capacità reddituale - Se gli studi di settore devo indicare una capacità reddituale del soggetto, nel campo dello spettacolo, vi rammento che l'attività la si può fare sia come lavoratore autonomo che nello stesso anno anche come lavoratore subordinato avendo a carico le spese di gestione di tali redditi, deve quindi essere contemplato che per capacità reddituale si intenda l'omnicomprensività delle due tipologie di reddito. Inoltre si ricorda anche che la stessa pensione Enpals è soggetta ad aumento se si continua a lavorare nell'ambito spettacolistico portando quindi ovviamente il soggetto a cercare di lavorare ( coi relativi costi ) anche “intaccando” la pensione in quanto sa che uno sforzo di oggi gli permette di aumentare la stessa, per un domani sicuramente più lungo.
- G) Rapporto di confidenza- La tipologia di lavoro dello spettacolo è regolata da un contratto nazionale di lavoro che indica il reddito minimo ( 50 euro giornaliero ) da dare all'attore per le sue prestazioni professionali e che quindi andrebbero a cozzare con la congruità dell' studio di settore , è quindi consigliabile indicare che sé il reddito dichiarato è tra tale rapporto il soggetto può essere indicato congruo. Tutto ciò detto capisco perfettamente che non possa essere messo in pratica nella struttura matematico-statistica dello studio stesso

ma sicuramente deve essere inserita in circolari attuative ed esplicative confermando e ribadendo ciò che fino a oggi è stato già detto in altrettante circolari a proposito dei lavoratori autonomi ed in particolare per quelli dello spettacolo."

## **OSSERVAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

L'Agenzia delle Entrate, premesso che le problematiche sopraindicate sono state illustrate non solo nel corso della riunione del 18 dicembre 2007, ma anche nel corso di un incontro informale che si è svolto in data 14 gennaio 2008, presso i locali della SO.Se S.p.a, su richiesta della FISTEL CISL ATTORI e dell'AIDAC in qualità di rappresentanti degli operatori del settore, fa presente quanto segue.

- In merito alla richiesta di cui al punto A) delle osservazioni di *spostare il "totale giornate lavorative" in posizione neutra*, si è provveduto a chiarire che, per totale delle giornate lavorative di cui al rigo D61 del modello, deve intendersi il numero complessivo delle giornate lavorative con riferimento all'anno solare (e non con riferimento alle giornate di lavoro risultanti dal libretto rilasciato dall'ENPALS agli operatori del settore). Inoltre, al fine di evitare dubbi interpretativi in ordine alla compilazione del rigo D61, si è provveduto a modificare la denominazione della sezione "Autori dell'opera dell'ingegno" in "Altri dati" del quadro D del modello "Elementi specifici dell'attività";
- Quanto al punto B) delle osservazioni, con cui si richiede testualmente di *"dare più risalto alle discrepanze di reddito, qualora ci fossero, tra dichiarato IVA e reddito riportato per il controllo di settore"*, si fa riferimento alle ipotesi in cui non vi sia un'esatta corrispondenza tra il volume d'affari, vale a dire il totale delle prestazioni effettuate nell'anno, ed il totale dei compensi effettivamente riscossi (in quanto spesso i compensi relativi all'attività svolta in un determinato periodo d'imposta sono riscossi negli anni successivi) per effetto dell'applicazione del criterio di cassa ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo. A tal proposito, si fa un rinvio alla circolare n° 32/E del 2005 dove si chiarisce che nella maggior parte degli studi evoluti riguardanti le attività professionali le nuove modalità di determinazione dei compensi prevedono una minore influenza dei costi nella determinazione dei compensi stessi. Ciò ha permesso di migliorare le stime effettuate anche in situazioni di sfasamento temporale tra i costi sostenuti dal professionista ed i relativi compensi. Pertanto, in tal modo si è inteso superare le criticità legate al criterio di cassa riscontrate nei precedenti studi di settore relativi ai professionisti. Nel caso dello studio in oggetto, relativamente all'attività professionale, si fa presente che, nella stima dei compensi presunti, oltre alle variabili di costo, è utilizzata anche la variabile "giorni di lavoro nell'anno" che ha la funzione di neutralizzare le eventuali distorsioni provocate dal criterio di cassa. In ogni caso, resta sempre salva la possibilità di giustificare, in sede di contraddittorio con gli Uffici locali, eventuali situazioni di non congruità dovute alle distorsioni provocate dal criterio di cassa.
- In merito al punto C) delle osservazioni, si fa presente che, nel caso di attività "miste", che consistono nello svolgimento di più attività nel corso dell'anno, ad esempio doppiatore, attore

di fiction, film, teatro, ecc., si fa presente che, ai fini della determinazione dei compensi e/o ricavi, il calcolo di Ge.Ri.Co si basa su una stima ponderata degli stessi in relazione alla percentuale di appartenenza ai vari cluster. Tale considerazione è valida nelle fattispecie in cui i costi sostenuti nel corso dell'anno siano comuni alle diverse attività svolte, mentre nei casi in cui i costi siano riferibili esclusivamente ad una sola attività e non alle altre, si valuteranno, in sede di contraddittorio con gli Uffici locali, eventuali effetti distorsivi sulla corretta determinazione dei ricavi e/o compensi.

- Per quanto concerne l'osservazione di cui al punto D) sui diritti d'autore, occorre far presente che lo studio TK28U interessa tutti i contribuenti che svolgono l'attività nel campo delle recitazione e della regia, sia essa esercitata in forma d'impresa ovvero di lavoro autonomo. L'esercizio delle attività in oggetto può dar luogo a "redditi derivanti dalla utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico". Tali redditi, se conseguiti nell'esercizio di attività di impresa, non generano criticità ai fini dell'applicazione dello studio; nel caso, invece, in cui vengano percepiti nell'esercizio di attività di lavoro autonomo, questi costituiscono compensi di cui all'articolo 53, comma 2, lettera b) del TUIR e, pertanto, sono compensi che non vengono stimati dallo studio in esame. Lo studio di settore, infatti, stima l'ammontare dei compensi derivanti dall'esercizio di arti e professioni di cui al comma 1 dell'articolo 54 del citato TUIR.

- In merito alla "diaria", di cui al punto E) delle osservazioni, nel caso in cui le spese di vitto ed alloggio siano sostenute in proprio dal professionista, ai fini della compilazione del quadro G del modello studi di settore, nel rigo G06 va indicato "l'ammontare delle spese sostenute, pari alla deduzione spettante in relazione alle spese effettivamente sostenute e idoneamente documentate, per un importo complessivo non superiore al 2% dei totali e compensi dichiarati" in base all'art. 54 comma 5 del TUIR.

- Quanto al punto F) relativo alla possibilità di svolgere la suddetta attività nello stesso anno sia come lavoratore autonomo che come lavoratore subordinato, occorre far presente che per la stima dei compensi e/o ricavi incidono soltanto i costi relativi all'attività professionale e le giornate di lavoro effettuate in qualità di lavoratore autonomo. Infine, per individuare "ex ante" lo svolgimento dell'attività professionale in qualità di pensionato sarà sufficiente barrare, nel frontespizio del modello TK28U, la casella corrispondente alla voce "pensionato. In caso contrario, si potrà sempre giustificare l'esercizio dell'attività come pensionato in sede di contraddittorio con gli Uffici Locali.

- Per quanto riguarda, infine, i contribuenti soggetti agli studi settore che si collocano all'interno dell'intervallo di confidenza, di cui al punto G) delle osservazioni, è stato chiarito nel paragrafo 4 della circolare n° 5 del 23 gennaio 2008 come occorra considerare la posizione del contribuente "non congruo", che dichiara ricavi o compensi compresi all'interno del c.d. "intervallo di confidenza" segnalato dal software GERICO.

"Nelle circolari n. 110/E del 21 maggio 1999 e n. 148/E del 5 luglio 1999, l'Amministrazione finanziaria aveva già precisato che i valori di adeguamento alle risultanze degli studi di settore dovevano effettuarsi "...tenendo conto del valore che nella applicazione GERICO viene indicato quale ricavo di riferimento puntuale..."

Nelle stesse circolari risultava altresì evidenziato che l'adeguamento del ricavo all'interno del c.d. "intervallo di confidenza", è comunque da ritenersi un ricavo o compenso "possibile", ferma restando la facoltà dell'Ufficio di chiedere al contribuente di giustificare per quali

motivi avesse ritenuto di adeguarsi ad un livello di ricavi o compenso inferiore a quello di riferimento puntuale. Nella circolare n. 110/E del 1999 veniva peraltro chiarito che l'intervallo di confidenza viene “..ottenuto come media degli intervalli di confidenza al livello del 99,99% per ogni gruppo omogeneo ponderata con le relative probabilità di appartenenza”.

I citati contribuenti che si collocano “naturalmente” all'interno del c.d. “intervallo di confidenza”, devono, tenuto conto delle predette probabilità, considerarsi generalmente in linea con le risultanze degli studi di settore, in quanto si ritiene che i valori rientranti all'interno del predetto “intervallo” hanno un'elevata probabilità statistica di costituire il ricavo/compenso fondatamente attribuibile ad un soggetto esercente un'attività avente le caratteristiche previste dallo studio di settore.

Pertanto, tenuto conto che lo strumento presuntivo degli studi di settore deve essere sempre utilizzato verificando in concreto la possibilità degli stessi di rappresentare correttamente la capacità del contribuente di produrre ricavi o compensi, al fine del raggiungimento di tale primario obiettivo, l'attività di accertamento sulla base degli studi di settore deve essere prioritariamente rivolta nei confronti di quei contribuenti “non congrui” che, sulla base delle risultanze della contabilità, hanno dichiarato un ammontare di ricavi o compensi inferiori al ricavo o compenso minimo di riferimento derivante dall'applicazione delle risultanze degli studi di settore”.

## **CONSIDERAZIONI FINALI**

L'illustrazione ed il successivo esame del prototipo hanno consentito di verificare la sostanziale idoneità dello studio TK28U a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

Non vi sono da riportare ulteriori interventi di rilievo ai fini del presente verbale.

In conclusione, i partecipanti concordano nel rinviare alla Commissione degli esperti, per il relativo parere, il prototipo oggetto di esame, esprimendo un sostanziale giudizio positivo.

Roma, 28 gennaio 2008

## CANTE TIZIANA

**Da:** studiolongof@libero.it  
**Inviato:** mercoledì 23 gennaio 2008 11.46  
**A:** CANTE TIZIANA  
**Oggetto:** Fwd:Re:R:

<b>AGENZIA DELLE ENTRATE</b> Direzione Centrale Accertamento Ufficio Studi di Settore
<b>23 GEN. 2008</b>
Prot. n° 2008, 12348

Gent.le Dott.ssa CANTE,

Le trasmettiamo qui di seguito il testo trasmesso in allegato alle precedenti mail.

da Fabio LONGO:

"A seguito dell'incontro del 14 corrente mese indicherei alcuni punti che devono essere messi in evidenza e che sono basilari al riguardo dello studio di settore TK26U:

- A) Diritti D'autore. La cessione di opera di ingegno, cioè un'opera che contenga l'impronta di un'elaborazione personale dell'autore e che, pertanto, è tutelata dalle norme sul diritto d'autore (Cassazione, 19 luglio 1990, n. 7397); - la cessione di questa opera sia l'oggetto essenziale di un preciso accordo (non necessariamente scritto) tra l'autore e il soggetto acquirente- i redditi derivanti dalla cessione delle opere, devono essere dichiarati nel quadro RL, sezione II, del modello Unico, in quanto ai fini delle imposte dirette la cessione di diritti d'autore dà luogo a redditi disciplinati dalle disposizioni degli articoli 53, comma 2, lettera b) e 54, comma 8, del Tuir. Ai fini Iva, la cessione delle opere descritte deve avvenire con applicazione dell'imposta, in quanto l'articolo 3, commi 2 e 3, del Dpr 633/72 prevede che sono prestazioni di servizi, se effettuate verso corrispettivo, le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d'autore, quelle relative a invenzioni industriali, modelli, disegni processi, formule e simili, e le opere di qualsiasi genere utilizzate da imprese ai fini di pubblicità commerciale. Come si evince tali redditi vengono scorporati dal quadro RE dell'unico ma i relativi costi rimangono nell'attività.
- B) Diaria - rimborso per spese di vitto ed alloggio. Vengono fatturate dagli attori e diventano reddito a fronte di costi che vengono solo parzialmente detratti in percentuale ( alberghi e ristoranti ) con un conseguente aumento di reddito fittizio, se tali costi venissero inseriti in toto nella voce altri costi ( annullando quindi il divario sopra indicato) il loro peso nel calcolo reddituale è sicuramente più gravoso e non congruo.
- C) Tipologia di reddito- L'attore nell'anno può lavorare apportando ricavi con più tipologie di reddito, esempio doppiatore, attore di fiction, film, teatro e quant'altro nell'ambito dello studio di settore. La metodologia dello studio è quella di identificare il reddito indicatore ( o doppiatore, o attore di teatro ecc) , di solito il più alto, "appiattendolo" quindi la tipologia di ricavo, portando quindi nel calcolo complessivo ad una incongruità costi ricavi quando questi sono misti.
- D) Capacità reddituale - Se gli studi di settore devo indicare una capacità reddituale del soggetto, nel campo dello spettacolo, vi rammento che l'attività la si può fare sia come lavoratore autonomo che nello stesso anno anche come lavoratore subordinato avendo a carico le spese di gestione di tali redditi, deve quindi essere contemplato che per capacità reddituale si intenda l'omnicomprensività delle due tipologie di reddito. Inoltre si ricorda anche che la stessa pensione Enpals è soggetta ad aumento se si continua a lavorare nell'ambito spettacolistico portando quindi ovviamente il soggetto a cercare di lavorare ( coi relativi costi ) anche "intaccando" la pensione in quanto sa che uno sforzo di oggi gli permette di aumentare la stessa, per un domani sicuramente più lungo.
- E) Rapporto di confidenza- La tipologia di lavoro dello spettacolo è regolata da un contratto nazionale di lavoro che indica il reddito minimo ( 50 euro giornaliero ) da dare all'attore per le sue prestazioni professionali e che quindi andrebbero a cozzare con la congruità dell' studio di settore, è quindi consigliabile indicare che se il reddito dichiarato è tra tale rapporto il soggetto può essere indicato congruo. Tutto ciò detto capisco perfettamente che non possa essere messo in pratica nella struttura matematico-satattistica dello studio stesso ma sicuramente deve essere inserita in circolari attuative ed esplicative confermando e ribadendo ciò che fino a oggi è stato già detto in altrettante circolari a proposito dei lavoratori autonomi ed in particolare per quelli dello spettacolo." .....

Cordiali saluti.

## CANTE TIZIANA

---

Da: studiolongof@libero.it  
Inviato: mercoledì 2 gennaio 2008 11.39  
A: CANTE TIZIANA; VISELLI MANUELA; mamatori  
Oggetto: TK28U

Alla cortese attenzione,  
Dott.ssa Tiziana CANTE  
Dott.ssa Manuela VISELLI  
Dott. Mauro AMATORI

visto il Nostro incontro del 18/12/2007 al riguardo dell'evoluzione dello studio di settore SK28U ora rinominato TK28U , viste le eccezioni e perplessità da me riscontrate ed a Voi rivolte verbalmente nel medesimo simposio , volevo sintetizzarle per poter avere una sicura risposta e quindi concertare insieme l'estensione finale del su citato studio di settore .

- A) Spostare le " totale giornate lavorative" in posizione neutra
- B) Dare più risalto alle discrepanze di reddito, qualora ci fossero, tra dichiarato IVA e reddito riportato per il controllo di settore
- C) Nell'ambito della attività in oggetto è importante riscontrare che lo stesso soggetto può lavorare nello stesso anno, con costi variabili, in più tipologie reddituali ad esempio: nel doppiaggio e/o in teatro, e/o in film, e/ o fiction, ecc ;  
ciò arreca un grosso problema in quanto i costi ed i giorni derivanti da ogni singola tipologia di reddito sono sensibilmente variabili e non è detto che il reddito maggiore abbia costi e giorni maggiori anzi al riguardo è esattamente l'opposto , e con la ricerca matematico statistica esasperata di " appiattare" i costi ad una tipologia di reddito per porre in atto la simulazione di reddito dovuto va in contrasto con la realtà e tipologia di reddito effettivo.
- D) Verificare le nuove specifiche nelle circolari ministeriali al riguardo del settore

E' gradita l'occasione per porgerVi i migliori auguri di buon anno, cordialmente

Fabio Longo



## ATTIVITÀ PROFESSIONALI

### VERBALE DELLE RIUNIONI SVOLTE CON GLI ORDINI PROFESSIONALI E LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA PER LA PRESENTAZIONE E LA DISCUSSIONE DEI PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE

#### STUDIO UK02U (evoluzione del precedente studio TK02U)

<b>Codice attività:</b>
-------------------------

71.12.10 – Attività degli studi di ingegneria
---

In conformità a quanto stabilito dai protocolli d'intesa siglati con le Associazioni di Categoria in data 26 settembre 1996 e 14 dicembre 2006, l'approvazione degli studi è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare la realtà alla quale si riferiscono. A tal fine è stata convocata 1 riunione presso i locali della SO.SE. S.p.A finalizzata a verificare la predetta idoneità relativamente al prototipo dello studio di settore UK06U, in data 17 gennaio 2008.

Alla riunione sono intervenuti i rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate, della SO.SE. S.p.A e delle seguenti associazioni/ordini professionali:

- CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

Lo studio di settore UK02U costituisce l'evoluzione del precedente studio TK02U, in vigore a decorrere dall'anno d'imposta 2005.

Nell'ambito della predetta riunione e dall'esame del prototipo è emerso quanto segue:

#### A) OSSERVAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, con nota del 24 gennaio 2008, evidenzia le seguenti osservazioni.

Dall'esame del prototipo è emerso che la voce residuale "altre attività" prevede un valore minimo troppo elevato, perchè in essa confluiscono sia le prestazioni residuali di modesto valore, sia altre non residuali che ne elevano il valore medio. Sarebbe, quindi, necessario prevedere almeno una voce "compensi per incarichi di amministratore in enti e società pubbliche e private" (connessi con l'attività di ingegnere) in modo da sottrarre tale attività dalla voce residuale "altre attività" al fine di riequilibrarne il valore minimo.

Si ritiene, comunque, necessario un ulteriore periodo di monitoraggio per valutare l'impatto dell'evoluzione dello studio UK02U sulla realtà economica in oggetto, alla luce della introduzione di nuovi elementi che ad oggi non è stato possibile valutare, per mancanza di tempo.

Un congruo periodo di monitoraggio risulta, altresì, necessario per poter valutare opportunamente sia gli effetti del Decreto Bersani, sia la recente disposizione sul regime dei minimi introdotto dalla legge finanziaria 2008, il cd “forfettone”.

Infatti, mentre il primo sta già avendo notevole impatto sul contenimento dei compensi percepiti dai professionisti, il secondo, costituendo di fatto un doppio regime fiscale, determinerà certamente la coesistenza di comportamenti eterogenei all’interno della stessa categoria.

\*\*\*\*\*

## **B) CONSIDERAZIONI FINALI**

Non vi sono da riportare altri interventi di rilievo ai fini del presente verbale.

In conclusione, i partecipanti concordano nel rinviare alla Commissione degli esperti, per il relativo parere, il prototipo dello studio UK02U.

Roma, 29 gennaio 2008



# CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - 00186 ROMA - VIA ARENULA, 71

PRESIDENZA E SEGRETERIA

00187 ROMA - VIA IV NOVEMBRE, 114

TEL. 06.6976701 r.a. - FAX 06.69767048

Roma, 25 gennaio 2008

Prot. n. 269/U-CDV/08

Spett.le  
Agenzia delle Entrate  
Direzione Centrale Accertamento  
Settore Governo dell'Accertamento  
e Studi di Settore  
Ufficio Studi di Settore  
Via Cristoforo Colombo, 426 C/D  
Torre B, piano VI  
00145 ROMA  
Fax 06.50545306

<b>AGENZIA DELLE ENTRATE</b> <i>Direzione Centrale Accertamento</i> <i>Ufficio Studi di Settore</i>
<b>28 GEN. 2008</b>
Prot. n° <u>2008</u> / <u>14846</u>

e, p.c. Consiglio Naz. dei Periti Industriali  
ADI  
Associazione Illustratori  
Collegio Naz. degli Agrotecnici  
Consiglio Naz. dei Chimici  
Consiglio Naz. dei Chimici  
Consiglio Naz. dei Geologi  
Consiglio Naz. degli Architetti  
Consiglio Naz. Dott. Agronomi e Dott. Forestali  
Consiglio Naz. dei Geometri  
TAU VISUAL  
Geom. G. Foresto  
Dr. G Regis

SQ.SE.  
c.a. Dott. M. Amatori  
via M. Maggini, 48/C  
00143 ROMA

SOGEI

c.a. Dr. Cosimo Toldonato

c.a. Dr. Aldo Scalise

via di Tor Pagnotta, 82

00143 ROMA

**Oggetto: Richiesta di parere in merito al prototipo dello studio di settore UK02U, evoluzione dello studio di settore TK02U.- Nota di ricontra**

---

In relazione alla Vs. richiesta del 18/01/2008 del parere di cui all'oggetto, mentre esprimiamo apprezzamento per il lavoro svolto per la predisposizione del prototipo fattoci visionare in data 17/01/2008, vi invitiamo a fornirci la Nota metodologica posta alla base dello studio, nota peraltro già richiesta nel corso del predetto incontro, nonché i valori minimi delle prestazioni professionali suddivise per Provincia.

Una volta in possesso della Nota metodologica e dei predetti minimi, la cui mancanza ad oggi non ci dà la possibilità di esprimere alcun parere motivato, ci dovrà essere chiaramente riconosciuto un congruo tempo per formulare le ns. eventuali osservazioni.

Nell'ambito della nostra disponibilità al dialogo costruttivo, possiamo anticipare sin d'ora l'impressione che la voce residuale delle "altre attività" preveda un minimo troppo elevato, poiché in essa confluiscono sia le prestazioni residuali di modesto valore sia altre non residuali che ne elevano la media.

Sarebbe quindi necessario quanto meno prevedere una voce "Compensi per incarichi di Amministratore in Enti e Società pubbliche e private" (connessi sempre con l'attività di ingegnere) da sottrarre alle citate "Altre attività" al fine di riequilibrarne il valore.

Al riguardo, ribadiamo che, qualora ci fosse messa a disposizione la tabella dei minimi delle prestazioni, potremmo formulare tempestive proposte di aggiornamento del modello di rilevazione nell'Unico 2008, rendendo così possibile la raccolta di dati utili sin da quest'anno.

Comunque, indipendentemente dalla validazione o meno dello studio, si

ritiene necessario un congruo periodo di monitoraggio per valutare l'impatto dell'evoluzione dello studio sulla realtà economica della categoria alla luce della introduzione di nuovi elementi che ad oggi non ci è consentito di valutare per la mancanza più che altro della predetta Nota metodologica posta alla base dell'evoluzione, richiesta peraltro avanzata già in precedenti occasioni.

Un congruo periodo di monitoraggio risulta oltretutto necessario per poter valutare opportunamente sia gli effetti del decreto Bersani, che la recente disposizione sul c.d. "forfettoni": il primo sta già avendo notevole impatto sul contenimento dei compensi medi, ed il secondo, producendo un doppio regime fiscale, comporterà certamente una differenziazione di condotte all'interno della categoria.

Distinti saluti


IL PRESIDENTE

(Dott. Ing. Paolo Stefanelli)




IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

(Dott. Ing. Roberto Brandi)



IL CONSIGLIERE TESORIERE

(Dott. Ing. Carlo De Vuono)



## ATTIVITÀ PROFESSIONALI

### VERBALE DELLE RIUNIONI SVOLTE CON GLI ORDINI PROFESSIONALI E LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA PER LA PRESENTAZIONE E LA DISCUSSIONE DEI PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE

#### STUDIO UK06U (evoluzione del precedente studio TK06U)

##### **Codice attività:**

**69.20.13** – Servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi

In conformità a quanto stabilito dai protocolli d'intesa siglati con le Associazioni di Categoria in data 26 settembre 1996 e 14 dicembre 2006, l'approvazione degli studi è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare la realtà alla quale si riferiscono. A tal fine è stata convocata 1 riunione presso i locali della SO.SE. S.p.A finalizzata a verificare la predetta idoneità relativamente al prototipo dello studio di settore UK06U, in data 18 gennaio 2008.

Alla riunione sono intervenuti i rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate, della SO.SE. S.p.A e delle seguenti associazioni/ordini professionali:

- ANCIT – ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI CONSULENTI TRIBUTARI ITALIANI
- ANCOT – ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI TRIBUTARI
- INT
- ANT LAPET
- CNCDL – CONSIGLIO NAZIONALE CONSULENTI DEL LAVORO
- ISTITUTO NAZIONALE REVISORI CONTABILI

Lo studio di settore UK06U costituisce l'evoluzione del precedente studio TK06U, in vigore a decorrere dall'anno d'imposta 2005.

Nell'ambito della predetta riunione e dall'esame del prototipo è emerso quanto segue:

#### **A) OSSERVAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI**

Le Associazioni L.A.P.E.T., A.N.C.O.T., A.N.C.I.T. e l'Istituto Nazionale dei Revisori Contabili, con note del 24 gennaio 2008, evidenziano quanto segue:

- Relativamente al nuovo indicatore di normalità economica, si contesta che la costruzione dello stesso è stata fatta basandosi sull'anzianità professionale, distinguendo a seconda che il professionista abbia iniziato l'attività da zero a tre anni, da tre a otto e da oltre otto anni. Viene evidenziato che l'attività del professionista, invece, richiede molti più anni di preparazione ed esperienza (all'incirca venti) per raggiungere le capacità che gli consentiranno di andare a "regime", come succede nelle attività imprenditoriali. Per questo motivo, il nuovo indicatore proposto che intende ricondurre tali attività su schemi prestabiliti viene ritenuto assolutamente inappropriato. Il lavoro svolto da un

professionista è molto diverso da quello esercitato da un impiegato dal settore pubblico o da un operaio dove tutto viene ricondotto a standard prefissati e dove si conosce già in anticipo la tempistica necessaria. Il professionista non opera su situazioni ripetitive, non esiste uno schema applicabile a tutti i ricorsi, nel caso di un avvocato, o un parere valido per tutte le situazioni che si presentano. E' rarissimo trovare pareri uguali o ricorsi uguali o pratiche complesse uguali.

- Per quanto riguarda i “praticanti”, si sostiene che essi non apportano alcun valore aggiunto all’attività professionale e che, al contrario, il professionista deve dedicare loro parte del suo tempo sottraendolo alla sua attività. Non è possibile, quindi, parlare di valore orario delle prestazioni, poiché non c’è alcun rapporto tra il “prodotto finito” e le ore dedicate all’attività che lo ha generato. Sempre perché il professionista non opera con mentalità aziendalistica.
- Sempre in merito alle ore dedicate all’attività, si rileva come nel caso in cui ci siano degli “apprendisti”, il tutor (che può essere lo stesso professionista) debba dedicare delle ore alla formazione del dipendente, per cui si chiede se quelle ore debbano essere sottratte dal computo delle ore complessive dedicate all’attività, visto che dalle ore dedicate alla formazione dell’apprendista, il professionista non riesce a recuperare nulla in termini economici.
- L’indicatore di normalità stima il valore delle prestazioni, a seconda delle ore impiegate per la loro effettuazione ed è evidente che solo nel caso di una stessa pratica ripetuta per più clienti, si può tentare di stabilire un valore orario della prestazione. Nel caso, quindi, di attività standardizzate, quali l’elaborazione delle contabilità o la redazione delle dichiarazioni fiscali (ad esempio i 730), viene accettato di buon grado l’inserimento di un filtro che segnali i contribuenti non virtuosi. Sembra difficile, però, misurare e quantificare il tempo dedicato non solo alla prestazione specifica, ma anche allo studio e alla ricerca che precede tale attività, tenendo, altresì, in considerazione che il tempo dedicato all’attività dovrebbe diminuire con il crescere dell’esperienza del professionista, che lo porterebbe ad ottimizzare i tempi. Sembra, pertanto, giusta l’indicazione dell’Agenzia di rapportare le tariffe orarie in base a scaglioni di età professionale. Si ritiene, comunque, che forse è proprio il principio di normalizzazione che non si addice alle professioni, in quanto poco rappresentativa di una espressione di una prestazione d’opera intellettuale e in quanto tale non riconducibile al tempo ad essa dedicato, ma alle capacità del singolo. E’ possibile normalizzare economicamente l’intelletto? Cercare di ottemperare quanto previsto dalla legge finanziaria 2007 con l’introduzione di indici che a regime dovrebbero “normalizzare” gli stessi dati indicati dal contribuente, nel caso dei professionisti sembra in realtà distorcere l’ambito di applicazione. Forse, la stessa difficoltà di trovare indicatori che possano normalizzare al meglio l’attività del professionista evidenzia i limiti di tali indicatori.
- È opinione ormai condivisa dall’intero gruppo dei professionisti che, per migliorare gli studi di settore di loro competenza, sia necessario identificare e specificare meglio la voce residuale “altre prestazioni”. E’ emerso, infatti, durante le riunioni, che tale voce è spesso compilata con percentuali di compensi e numero di prestazioni eccessive, tanto da inficiare i risultati dello studio di settore. Si ritiene che in tale campo possano confluire le prestazioni che non hanno trovato una collocazione nei righi precedenti, per cui si propone di inserire nelle istruzioni ai modelli, una dettagliata e minuziosa indicazione di quello che si può inserire in voci già esistenti.

Dall'esame effettuato sui i minimi provinciali definiti per ogni cluster, peraltro, emerge che l'unico dato non allineato sia proprio quello relativo agli importi imputati nella voce "altre prestazioni diverse dalle precedenti". In questo campo, quindi, dovrebbero essere inserite anche quelle pratiche riguardanti i rapporti con la stessa Agenzia delle entrate, come ad esempio la richiesta di sgravi, rateizzazioni o semplici variazioni IVA (con una tariffa media che dovrebbe oscillare tra i 20 e i 50 euro). Alcuni studi professionali, infatti, seguono direttamente, o indirettamente tramite agenzie addette al disbrigo pratiche, anche i vari servizi presso le Camere di Commercio. Anche in questo caso il valore economico potrebbe essere lo stesso, con l'aggiunta del rimborso delle spese anticipate in nome e per conto.

- Altro problema legato alle prestazioni è quello delle attività marginali o accessorie che potrebbero anche rientrare nelle prestazioni specificate, ma che, essendo svolte a titolo di favore o in maniera sporadica possono essere di modico valore e potrebbero collocarsi al di sotto del valore minimo stimato per ogni prestazione da Gerico, influenzando negativamente il calcolo della congruità. Infatti, in presenza di compensi percepiti per le prestazioni tipiche rese dal professionista ben al di sopra del valore individuato, non è prevista nessuna forma di compensazione rispetto alle poche attività che eventualmente si trovano al di sotto di tale soglia.
- Si ritiene, inoltre, che una migliore e più dettagliata descrizione dell'attività svolta possa essere la strada giusta per approvare lo studio definitivo concludendo il periodo di sperimentazione/monitoraggio. In termini pratici, si suggerisce di dare un'indicazione ulteriore per le prestazioni, che sono attualmente basate sul numero e sulla percentuale di compensi, introducendo, come in un tariffario, i vari elementi che possono differenziare la stessa prestazione (ad es. "volume d'affari e/o ricavi totali per l'elaborazione delle contabilità o dei bilanci, importanza della pratica nel caso dei ricorsi, individuando alcuni scaglioni).
- Si chiede, inoltre, di prendere in considerazione complessivamente l'intero settore delle attività economiche e contabili, tanto da prevedere un'analisi contemporanea ed unitaria dei due studi di settore UK06U e UK05U.

Le Associazioni sono, infine, concordi nel ritenere che lo studio in oggetto necessiti di un ulteriore periodo di monitoraggio, sia perché deve essere migliorato, sia perché rispetto alla precedente versione (TK06U) presenta modifiche rilevanti nell'elaborazione delle funzioni di regressione (basate esclusivamente sul valore della prestazione e non più sui dati contabili) che per i tempi strettissimi non è stato possibile esaminare correttamente.

\*\*\*\*\*

## **B) CONSIDERAZIONI FINALI**

Non vi sono da riportare altri interventi di rilievo ai fini del presente verbale.

In conclusione, i partecipanti concordano nel rinviare alla Commissione degli esperti, per il relativo parere, il prototipo dello studio UK06U.

Roma, 29 gennaio 2008



**ASSOCIAZIONE NAZIONALE  
DEI CONSULENTI TRIBUTARI ITALIANI**

Membro della Consulta del CNEL delle  
Associazioni delle Professioni non regolamentate

Spett.le  
AGENZIA DELLE ENTRATE  
Direzione Centrale Accertamento  
Settore Governo dell'Accertamento e Studi di Settore  
Dott. **Luigi Abritta**

Spett.le  
SO.SE. spa  
Dott. **Mauro Amatori**

Spett.le  
SOGEI  
Dott. **Cosimo Toldonato**  
Dott. **Aldo Scalise**

Gentil.mo  
Dott. **GIULIANO REGIS**  
COORDINATORE ATT. ECONOMICO-GIURIDICHE

LL.Sedi

Oggetto: parere in merito al prototipo dello studio UK06U evoluzione dello studio TK06U.

Per questo studio, si è svolta un'unica seduta di valutazione in data 18/1/2008.

I tempi ristrettissimi in cui ci siamo trovati ad operare, non hanno permesso di ottenere risposte piene e convincenti ai molti quesiti in merito al prototipo dello studio UK06U per professionisti operanti con il codice attività 74.12.c .

Via Marghera 26 - 20149 Milano - tel. 0243990155 fax. 02700447577

[ancit@iol.it](mailto:ancit@iol.it) - [www.ancit.it](http://www.ancit.it)

Iscritto nel Registro delle Libere Associazioni Professionale del CNEL

Associato e Membro del Comitato Ristretto del Co.L.A.P.

Membro della Commissione Ministeriale per gli Studi di Settore del Ministero dell'Economia e delle Finanze  
Partner del Progetto "Percorsi Fiscali" del Dipartimento delle Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze

E' meritevole lo sforzo profuso sia dall'Agencia che da Sose e Sogei ma è altrettanto ovvio che l'analisi approfondita e i test sul prototipo non sono stati sufficienti per formare un giudizio sereno e tecnicamente solido.

Gli esempi forniti dalle categorie sono stati di numero irrilevante e le simulazioni pescate dalla Banca dati dell'Agencia non potevano rappresentare un campione attendibile.

Inoltre, si lamenta l'impossibilità di valutare il prodotto statistico in assenza di due elementi sostanziali: la nota metodologica e i tariffari minimi utilizzati per la taratura delle funzioni.

Pur apprezzando il lavoro fin qui fatto dall'Amministrazione e comprendendo le motivazioni che hanno portato a questa urgenza di sottoporre alla Commissione degli Esperti del 31 gennaio p.v. il prototipo, si ritiene che il questionario UK06U necessiti di essere attentamente monitorato ed eventualmente mandato in aggiornamento dopo un solo anno dalla sua entrata in funzione.

Tutto quanto premesso, si fornisce, al solo scopo di poter monitorare, valutare e mantenere al più presto, parere favorevole alla sua approvazione, a condizione che il monitoraggio concesso ad altre categorie professionali, sia esteso anche a questo studio che rispetto al precedente TK06U presenta caratteri completamente differenti e funzioni di ricavo basate sul valore della prestazione e non sui costi.

Milano, 21 gennaio 2008

Luigi Pessina  
Pres.Naz.le ANCIT

Via Marghera 26 - 20149 Milano - tel. 0243990155 fax. 02700447577

**[ancit@iol.it](mailto:ancit@iol.it) - [www.ancit.it](http://www.ancit.it)**

Iscritto nel Registro delle Libere Associazioni Professionali del CNEL  
Associato e Membro del Comitato Ristretto del Co.L.A.P.

Membro della Commissione Ministeriale per gli Studi di Settore del Ministero dell'Economia e delle Finanze  
Partner del Progetto "Percorsi Fiscali" del Dipartimento delle Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze

# ANCOT



ASSOCIAZIONE NAZIONALE  
CONSULENTI TRIBUTARI



Rappresentanza in Europa presso:  
**Camera di Commercio Belgo-Italiana**  
Chambre de Commerce Belgo-Italienne  
Belgisch-Italianse Kamer Van Koophandel



**COLAP**  
Coordinamento Libere Associazioni Professionali

Spett.le Agenzia delle Entrate  
Direzione Centrale Accertamento  
Settore Governo dell'accertamento  
e studi di settore  
Ufficio Studi di Settore

Egr. Dr. Luigi Abritta  
Capo Ufficio

epc. Agenzia delle Entrate  
c.a. Dr.ssa Manuela Viselli  
c.a. Dr.ssa Federica De Martino

SO.SE  
c.a. Dr. Mauro Amatori

SOGEI  
c.a. Dr. Cosimo Toldonato  
c.a. Dr. Aldo Scalise

AGENZIA DELLE ENTRATE Direzione Centrale Accertamento Ufficio Studi di Settore
24 GEN. 2008
Prot. n° 2008 / 13407

**Oggetto:** Richiesta di parere in merito al prototipo dello studio di settore UK06U, evoluzione dello studio di settore TK06U

Con riferimento alla Vostra del 18 gennaio 2008, si provvede con la presente a comunicarVi il parere richiestoci. Condividendo il percorso già intrapreso da diverso tempo, con questa Spettabile Amministrazione, non possiamo che constatare come i tempi per esprimere un giudizio sul prototipo UK06U siano senz'altro stretti e lasciando ancora aperte delle problematiche legate al precedente studio, da sempre in evoluzione. Infatti, già nel parere espresso in merito al prototipo TK06U furono date indicazioni in merito alla problematica legata al principio di "cassa" e alle prestazioni pluriennali. Su tale punto, successivamente al parere reso, è stata introdotto poi nel dichiarativo la sezione Z, per meglio cogliere il dato relativo alla funzione dei compensi. Sulle stesse prestazioni è ormai opinione condivisa, dall'intero gruppo dei professionisti che partecipano ai lavori, la necessità di meglio cogliere la voce residuale delle "altre prestazioni". Si è già anticipato, nelle varie riunioni, che in tale campo possono essere inserite le prestazioni che non hanno trovato una collocazione nei righi precedenti. Per le prestazioni a forfait le stesse potrebbero essere inserite all'interno dello stesso compenso base. In tal senso, si è già chiesto il rinvio a una dettagliata e minuta indicazione nelle istruzioni, o note, ministeriali. Altro problema legato alle prestazioni è dato da quelle attività marginali o accessorie che possono rientrare nelle altre prestazioni, o meno, ma perché svolte a titolo di favore o in maniera sporadica potrebbero non raggiungere il compenso medio stimato dal software Ge.ri.co., influenzando il calcolo della congruità. Non viene prevista nessuna forma di ammortizzatore tra i compensi per le prestazioni tipiche rese dal singolo professionista, eventualmente al di sopra della media, rispetto alle poche operazioni che potrebbero essere viceversa al disotto della media dei compensi. Come dire, forse è

Costituita per Atto Pubblico ad Ancona il 9 aprile 1984. Iscritta al n° 070/2003 CNEL • Iscritta al n° 173/2003 del registro delle persone giuridiche ex d.p.r. 361/2000 prefettura di Roma  
Membro del direttivo del COLAP - Coordinamento delle Libere Associazioni Professionali • Membro della commissione studi di settore Agenzia Entrate di Roma

SEDE NAZIONALE: Piazza di Villa Fiorelli, 1 • 00182 Roma • Tel. 06.7024802 • Fax: 06.7027031  
PRESIDENZA NAZIONALE: Via G. Voltattorni, 42 • 63039 San Benedetto del Tronto (AP) • Tel. 0735.83846 • Fax: 0735.786367  
SEGRETARIA NAZIONALE: Via degli Ulivi, 1 • 02037 Poggio Moiano (RI) • Tel. 0765.841616 • Fax 0765.819186  
www.ancot.it - E-mail: ancot@ancot.it

# ANCOI



**ASSOCIAZIONE NAZIONALE  
CONSULENTI TRIBUTARI**



Rappresentanza in Europa presso:  
**Camera di Commercio Belgo-Italiana**  
Chambre de Commerce Belgo-Italienne  
Belgisch-Italianse Kamer Van Koophandel



**CoLAP**  
Coordinamento Libere Associazioni Professionali

preferibile fare un favore a titolo gratuito, non richiedendo un compenso che potrebbe non essere allineato ai compensi medi. Viceversa, una prestazione resa al di sotto del compenso medio potrebbe essere compensata da più prestazioni rese per la stessa attività, quando al di sopra del compenso medio stimato. Cercando di seguire un filo logico, rispetto alle stime dei compensi, nonostante le richieste fatte, non siamo stati in grado di conoscere, o di sapere, quali sono le tariffe o i compensi stimati nella funzione di calcolo nello studio di settore. Lo stesso sistema informatico di controllo potrebbe essere meglio tarato se potessimo poter dare un contributo nella fase di realizzazione dello stesso prototipo e quindi prima della sua pubblicazione definitiva. Pubblicazione che da sempre è stata retroattiva, nonostante lo statuto del contribuente sia del 2000, ci si domanda se ora con l'accordo preso con le Confederazioni gli studi di settore varranno per l'esercizio in corso, dando quindi eventualmente la possibilità di eseguire correzioni in corsa prima della definitiva applicazione. Certamente le circolari Ministeriali dell'estate scorsa sono state utili a tutti gli operatori, ma successive alla stessa prima scadenza dei versamenti.

Dopo aver cercato di focalizzare i punti salienti per lo studio TK06U, che dire sul prototipo UK06U, l'introduzione di una normalizzazione economica basata sull'orario del professionista non sembra una scelta certa o meglio accertabile, in quanto non si capisce in quale maniera potrebbe essere rilevata o meglio accertata dalla stessa pubblicazione amministrativa. Se già in passato si è parlato di "randellate" degli studi di settore, ci si domanda come tale nuovo elemento potrà dare una certezza nell'ambito della coerenza, se non solo reinserendo una sorta di livello minimo di reddito. Peraltro nell'applicazione dei coefficienti orari provinciali, che apporteranno sicuramente un grado di maggior certezza, anch'essi non sono conosciuti dagli stessi esperti della commissione. Sempre in merito alle ore dedicate all'attività si rileva come per gli apprendisti il tutor (che può essere lo stesso professionista) debba dedicare delle ore alla stessa formazione del dipendente, ci si domanda se dovranno essere scalate, diminuite da quelle richieste nel campo altri elementi aggiuntivi, di cui ore dedicate all'attività. Per il professionista le ore dedicate all'inserimento dell'apprendista sono ore dedicate all'attività professionale, ma dalle quali non riesce a recuperare nulla in termini economici. Ci si domanda se nel computo delle ore debbono essere inserite anche le ore di formazione e d'aggiornamento. Per il professionista tale attività è alla base della stessa attività professionale. Pertanto, per avere una normalizzazione economica bisognerebbe prima definire meglio cosa si vuol normalizzare. Se l'effetto è quello di normalizzare il tempo dedicato a delle attività standardizzate, quali ad esempio l'elaborazione di contabilità o dichiarativi di base (es. 730) non possiamo che accettare di buon grado l'inserimento di un filtro che segnali i contribuenti non virtuosi. Ma come poter giudicare e quantificare una ricerca puntuale su un argomento per un eventuale ricorso, forse ricorrendo al tempo dedicato allo stesso? Ma allora l'eventuale minor tempo impiegato dopo una lunga formazione o dopo una esperienza decennale potrebbe portare a una ottimizzazione del tempo impiegato. In tal senso, sembra pertanto giusta l'indicazione resa dall'Agenzia delle Entrate di riportare le tariffe orarie in base a degli scaglioni per età d'esercizio dell'attività. Certamente bisognerebbe anche prevedere l'indicazione di nuove attività non svolte in precedenza. Volendo con la presente dare un contributo in termini pratici e condividendo i fini, ci si domanda come l'ottimizzazione di uno studio con una attività ventennale possa impattare con l'evoluzione del dettato normativo sul "terzo settore", stessa cosa come "l'antiriciclaggio" che ha interessato tutti con ore di attività legate alla formazione. In quest'ultimi casi la differenziazione delle ore per età di svolgimento dell'attività viene meno. Forse è proprio il principio di normalizzazione che non si addice alle professioni tutte, in quanto poco rappresentativa di una espressione di una prestazione d'opera intellettuale e in quanto tale non riconducibile al tempo ad essa dedicata, ma all'intelletto. E' possibile normalizzare economicamente l'intelletto?

Costituita per Atto Pubblico ad Ancona il 9 aprile 1984. Iscritta al n° 070/2003 CNEL • Iscritta al n° 1732003 del registro delle persone giuridiche ex d.p.r. 361/2000 prefettura di Roma  
Membro del direttivo del COLAP - Coordinamento delle Libere Associazioni Professionali • Membro della commissione studi di settore Agenzia Entrate di Roma

**SEDE NAZIONALE:** Piazza di Villa Fiorelli, 1 • 00182 Roma • Tel. 06.7024802 • Fax: 06.7027031  
**PRESIDENZA NAZIONALE:** Via G. Voltattorni, 42 • 63039 San Benedetto del Tronto (AP) • Tel. 0735.83846 • Fax: 0735.786367  
**SEGRETARIA NAZIONALE:** Via degli Ulivi, 1 • 02037 Poggio Moiano (RI) • Tel. 0765.841616 • Fax 0765.819186  
[www.ancot.it](http://www.ancot.it) - E-mail: [ancot@ancot.it](mailto:ancot@ancot.it)

# ANCOT

1984

**ASSOCIAZIONE NAZIONALE  
CONSULENTI TRIBUTARI**



Rappresentanza in Europa presso:  
**Camera di Commercio Belgo-Italiana**  
Chambre de Commerce Belgo-Italienne  
Belgisch-Italianse Kamer Van Koophandel



**COLAP**  
Coordinamento Libere Associazioni Professionali

Il cercare di ottemperare a quanto indicato nella legge finanziaria 2007 e quindi l'introduzione di un indice che a regime "normalizzerebbe" gli stessi dati indicati dal contribuente, nel nostro caso il professionista, sembra esso stesso distorcere l'applicazione medesima. Forse la stessa difficoltà di trovare un indice che possa al meglio normalizzare il professionista dovrebbe darci la misura del suo stesso limite. Una migliore e dettagliata esplicitazione dell'attività svolta potrebbe essere la strada giusta da proseguire per migliorare una sperimentazione mai finita. In termini pratici, si reputa utile dare una indicazione ulteriore per le stesse prestazioni che ora sono legate al numero e alla percentuale sui compensi introducendo, come appunto in un tariffario, i vari elementi che possono differenziare la stessa prestazione. Es. volume d'affari e/o ricavi totali per l'elaborazione delle contabilità o dei bilanci, importanza della pratica nel caso dei ricorsi (per scaglioni). In sintesi far riferimento a un tariffario, che come annunciato potrebbe far riferimento ai minimi provinciali di cui sopra. Questa riflessione nasce da quanto già anticipato dallo stesso Presidente Dr.G. Brunello e dalla stessa Agenzia delle Entrate, gli studi di settore hanno contribuito a sensibilizzare con una funzione definita "spintale" gli stessi contribuenti che come meglio già indicato dallo stesso amministratore della società So.se. ha tendenzialmente aumentato i propri redditi medi anche quando la crescita economica del sistema paese è stata inferiore allo stesso. Ora che tale strumento è riuscito ad allineare verso una congruità la maggior parte dei contribuenti bisognerebbe studiare dei sistemi che possano anche contrastare quei comportamenti di "appiattimento". Un concetto simile è già utilizzato per indicare i dipendenti normalizzati su base annui per i quali vengono elaborati i cedolini paga, oppure per la verifica delle provvigioni, rapportando le stese al volume d'affari per numero di clienti trattati, territorio e settore d'attività, ect..

Tutto ciò ci dimostra come lo studio di settore sia non solo in "monitoraggio" ma in un momento ancora di sperimentazione, progressiva. Certamente si riconosce e si dà atto del grande lavoro svolto in questi ultimi anni, anche in termini di recupero di gettito.

Pertanto, coerenti con gli stessi precedenti pareri, si chiede di partecipare attivamente all'elaborazione dell'ennesima evoluzione del prototipo dello studio di settore UK06U per rendere lo stesso definitivo e certo nelle sue applicazioni.

Si esprime parere favorevole affinché la sperimentazione del nuovo studio di settore UK06U venga affrontata alla luce anche di quanto sopra indicato e tenendo in considerazione una analisi complessiva del settore delle attività economiche e contabili. Pertanto, per una migliore analisi, unitaria del settore, sarebbe utile un cammino in linea con lo studio di settore TK05U, o con la sua naturale evoluzione, così come già proposto dalla stessa Commissione degli Esperti lo scorso febbraio.

**Il Presidente Nazionale**  
Dott. Arvedo Marinali

Costituita per Atto Pubblico ad Ancona il 9 aprile 1984. Iscritta al n° 070/2003 CNEL • Iscritta al n° 173/2003 del registro delle persone giuridiche ex d.p.r. 361/2000 prefettura di Roma  
Membro del direttivo del COLAP - Coordinamento delle Libere Associazioni Professionali • Membro della commissione studi di settore Agenzia Entrate di Roma

**SEDE NAZIONALE:** Piazza di Villa Fiorelli, 1 • 00182 Roma • Tel. 06.7024802 • Fax: 06.7027031  
**PRESIDENZA NAZIONALE:** Via G. Voltattorni, 42 • 63039 San Benedetto del Tronto (AP) • Tel. 0735.83846 • Fax: 0735.786367  
**SEGRETARIA NAZIONALE:** Via degli Ulivi, 1 • 02037 Poggio Moiano (RI) • Tel. 0765.841616 • Fax 0765.819166  
www.ancot.it - E-mail: ancot@ancot.it

**VISELLI MANUELA**

**Da:** Celestino Bottoni [botcel@tin.it]  
**Inviato:** venerdì 25 gennaio 2008 17.34  
**A:** Celestino Bottoni; VISELLI MANUELA  
**Oggetto:** Studio di settore UK06U - coefficienti e minimi provinciali

Rinnovando i miei ringraziamenti per il materiale inviatoci, mi sembra che i minimi provinciali siano in linea. L'unico dato (forse) non allineato, e di cui chiedo conferma, mi sembra relativo agli importi imputati nella voce "altre prestazioni diverse dalle precedenti". In questa campo dovrebbero essere anche inserite quelle pratiche riguardanti i rapporti con la stessa agenzia; richiesta di sgravi, rateizzazioni o semplici variazioni IVA, in questo caso penso che una tariffa media dovrebbe oscillare tra € 20 e € 50. Alcuni studi seguono direttamente, o indirettamente tramite agenzie di disbrico pratiche, anche i vari servizi presso le CCIAA. Anche in questo caso mi sembra che il dato economico sia lo stesso, più il rimborso delle spese anticipate in nome e per conto.

Buon lavoro Celestino Bottoni

<b>AGENZIA DELLE ENTRATE</b> <i>Direzione Centrale Accertamento</i> <i>Ufficio Studi di Settore</i>
<b>29 GEN. 2008</b>
Prot. n° <u>16108, 2008</u>



All'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Accertamento  
Settore Governo dell'Accertamento e Studi di Settore  
Dott. Luigi Abritta

e, p.c. SO.SE  
c.a. Dott. Mauro Amatori

SOGEI  
c.a. Dott. Cosimo Toldonato  
c.a. Dott. Aldo Scalise



- ▲ Iscritta Elenco Nuove Professioni CNEL al n. 67
- ▲ Aderente Assoprofessioni
- ▲ Aderente Confederazione Sindacale Italiana delle Libere Associazioni Professionali (CON&AD)

Legalmente riconosciuta D.P.R. 361/2000 ▲ Reg. Pers. Giuridiche di Roma n. 63/2001

**Referente per gli Studi di Settore**  
V. Rubino 110 – 04023 Formia  
Tel. 0771/268301 fax 0771/322795  
[tricoligiuseppe@iltributarista.it](mailto:tricoligiuseppe@iltributarista.it)

**Ogg.: Studio di Settore UK06U. Codice attività 7412C. Parere.**

Per quanto concerne l'anzianità dell'esercizio dell'attività suddivisa in inizio attività, attività svolta dal secondo al settimo anno, dall'ottavo in poi, si fanno le seguenti osservazioni:

i professionisti, a differenza degli imprenditori, per raggiungere quelle capacità che gli consentiranno di andare a "regime" per le prestazioni che offriranno, hanno dovuto affrontare anni e anni di preparazione costante e continua, all'incirca venti anni. Il fatto che, l'Amministrazione Finanziaria, voglia ricondurre su schemi prestabiliti, esempio x ore per l'elaborazione di una dichiarazione dei redditi, x ore per predisporre un ricorso, un parere, non è nella realtà di queste professioni che lo Studio di settore intende analizzare. Questo modo di "produrre" è diverso rispetto al lavoro svolto da un impiegato del settore pubblico o un operaio, dove tutto viene ricondotto su degli standard prefissati. Non c'è catena di montaggio, il prodotto non è fatto in serie. L'amministrazione Pubblica ha standardizzato le attività, ma per quali attività se non per quelle dove esiste uno schema prestabilito per istruire e controllare una pratica di routine? Possiamo concordare su questo modo di operare su situazioni semplici. Quando i Direttori propongono progetti o devono fare delle proposte per una legge si conoscono i tempi biblici che si impiegano. Non si tratta infatti di operazioni semplici ma complesse. Il professionista non opera su situazioni ripetitive, non esiste uno schema per tutti i ricorsi o un parere per tutto. E' rarissimo trovare pareri uguali o ricorsi uguali o pratiche complesse uguali. Basterebbe un libro, a che servirebbe il professionista?. Un professionista dopo due anni di attività o dopo otto può trovarsi, come sempre si trova, ad affrontare casi complessi, perché un Direttore impiega x ore invece di impiegarne di meno? Sempre per il motivo di avere di fronte casi complessi.

Vale lo stesso ragionamento per i "praticanti": questi non apportano alcun "valore aggiunto", è il professionista che deve dedicargli parte del suo tempo togliendolo all'attività. Come si può, anche in questo caso, parlare di valore orario delle prestazioni?. Non vi è alcun rapporto tra "prodotto finito" e ore dedicate a quel prodotto. Si ripete che il professionista non opera con mentalità aziendalistica.

Solo se si tratta di una stessa pratica ripetuta per più clienti si può tentare di stabilire un valore orario. Nella realtà eccetto le contabilità che non hanno subito variazioni dovute a nuove normative fiscali si potrebbe tentare di "schematizzarle". E' realistico, con questa evoluzione normativa dire che tutto diventa routine?

Per quanto riguarda lo "spacchettamento" delle prestazioni inserite come residuali, si fa notare che trattasi per la maggior parte di pratiche amministrative, occorrerebbe rifarsi allo Studio di settore che analizza chi svolge tali attività.

Non è stato consegnato il "prototipo" per permettere di elaborare delle simulazioni. Non sono stati consegnati i dati relativi ai coefficienti delle funzioni di compensi. Per i minimi delle prestazioni elaborati per ogni provincia non ci sono stati dati i dati.

Non avendo la possibilità di esaminare il prototipo, in considerazione che entro il 25 c.m. si devono inviare i pareri, che lo Studio di settore diventerà definitivo, si ritiene di dare parere negativo all'approvazione, alla luce di una "frettolosa" presentazione e alla assoluta impossibilità in questi tempi più che ristretti di elaborare una seria e documentata relazione su queste anomalie. Non si ritiene che inserendo nelle note eventuali disallineamenti si possano risolvere questi inconvenienti. Pertanto si ritiene che lo Studio di Settore, così formulato, non coglie la realtà economica da sottoporre a controllo.

Distinti Saluti

Roma, 23 gennaio 2008

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE GENERALE ACCERTAMENTO UFFICIO STUDI DI SETTORE
24 GEN. 2008
Prot. n° 2008 / 13603

Giuseppe Tricoli

## **ATTIVITÀ PROFESSIONALI**

### **VERBALE DELLE RIUNIONI SVOLTE CON GLI ORDINI PROFESSIONALI E LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA PER LA PRESENTAZIONE E LA DISCUSSIONE DEI PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE**

#### **STUDIO UK17U (evoluzione del precedente studio TK17U)**

<b>Codice attività:</b>
-------------------------

<b>74.90.91</b> – Attività tecniche svolte da periti industriali
--

In conformità a quanto stabilito dai protocolli d'intesa siglati con le Associazioni di Categoria in data 26 settembre 1996 e 14 dicembre 2006, l'approvazione degli studi è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare la realtà alla quale si riferiscono. A tal fine è stata convocata 1 riunione presso i locali della SO.SE. S.p.A finalizzata a verificare la predetta idoneità relativamente al prototipo dello studio di settore UK17U, in data 18 gennaio 2008.

Alla riunione sono intervenuti i rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate, della SO.SE. S.p.A e delle seguenti associazioni/ordini professionali:

- **CONSIGLIO NAZIONALE PERITI INDUSTRIALI**

Lo studio di settore UK17U costituisce l'evoluzione del precedente studio TK17U, in vigore a decorrere dall'anno d'imposta 2005.

L'illustrazione ed il successivo esame del prototipo hanno consentito di verificare la sostanziale idoneità dello studio UK17U, a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

Non vi sono da riportare interventi di rilievo ai fini del presente verbale, né sono pervenute specifiche osservazioni da parte delle Associazioni di categoria interessate e degli intervenuti alle riunioni.

In conclusione, i partecipanti concordano nel rinviare alla Commissione degli esperti, per il relativo parere, il prototipo dello studio UK17U esprimendo un sostanziale giudizio positivo.

Roma, 29 gennaio 2008